

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 22 DEL 14/09/2022

Ai Titolari di Domanda Unica 2021

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Applicazione del DM 8 luglio 2022 n. 305722 – Integrazione alle Istruzioni Operative n. 21 del 12 settembre 2022.

1 PREMESSA

Le presenti Istruzioni operative, sostituiscono e integrano i paragrafi 3 e 4 delle Istruzioni operative n. 21 del 12 settembre 2022, che illustrano le modalità per la corresponsione del sostegno previsto dal DM 8 luglio 2022 n. 305722- Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina, e dalle Circolari AGEA n. 60197 del 5 agosto 2022 e n.61895 del 19 agosto 2022.

3 BENEFICIARI DELL'AIUTO E QUANTIFICAZIONE DEL RISTORO

L'aiuto eccezionale, ai sensi dell'art. 2 del DM 8 luglio 2022 n. 305722, è concesso agli agricoltori che rientrano nella categoria dei produttori delle filiere di allevamento delle vacche da latte, delle bufale, delle vacche da carne e delle vacche a duplice attitudine e dei bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi, che soddisfano obbligatoriamente tutte le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) abbiano beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, nell'ambito della domanda unica 2021. Tali sono gli agricoltori che hanno capi accertati, pur se l'effettiva e materiale erogazione del sostegno accoppiato sia ancora in corso;

- b) abbiano rispettato, nell'anno 2021, il criterio di gestione obbligatoria (CGO) relativo al benessere animale in relazione ad atti relativi ad allevamenti di bovini (CGO11 e CGO13) e a cui non risultino applicate sanzioni di condizionalità a livello di azienda (non solo, quindi, al singolo allevamento riferito alle misure di premio). Tale requisito si ritiene rispettato e si procede al pagamento in caso di infrazioni minori che non hanno dato luogo a sanzioni pecuniarie di condizionalità.
- c) abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Bovina (BDN) al 31 marzo 2022. Si precisa che è sufficiente la presenza di un codice allevamento relativo alle misure oggetto del DM per procedere al pagamento dell'aiuto eccezionale. Pertanto, qualora l'azienda che ha percepito il sostegno accoppiato non soddisfi tale condizione è esclusa dal pagamento dell'aiuto eccezionale ed anche in presenza di un subentro deve essere rispettata la menzionata condizione. Nel caso di decesso del beneficiario prima del 31 marzo 2022, lo stesso è escluso dal pagamento dell'aiuto.

Ricorrendo le predette condizioni, il numero di animali oggetto di pagamento corrisponde al numero di capi accertati, al lordo di riduzioni/sanzioni, nell'ambito delle misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465 per la campagna 2021. Sono quindi esclusi dal pagamento i capi esclusi dal dichiarato e non pagati per demarcazione PSR ed i capi non pagati nel sostegno accoppiato zootecnico in assenza del requisito minimo di 3 UBA.

L'importo che deve essere erogato per ciascun capo animale corrisponde a quello previsto dall'allegato "A" al DM 8 luglio 2022 n. 305722 per lo specifico intervento come di seguito riportato:

Calcolo contributo zootecnica Regolamento Delegato (UE) n. 467/2022 DM 8 luglio 2022 n. 305722			
DM 7 giugno 2018 n. 5465	Misura/intervento	Intervento specifico	Importo unitario (€)
Art. 20 - comma 1	M01/310	Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità	44,1262
comma 6	M02/311	Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane	100,0000
comma 9	M03/312	Bufale da latte	60,0000
Art. 21 - comma 1	M04/313	Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico	85,0000
comma 3	M18/314	Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza	95,0000

Calcolo contributo zootecnica Regolamento Delegato (UE) n. 467/2022 DM 8 luglio 2022 n. 305722			
DM 7 giugno 2018 n. 5465	Misura/intervento	Intervento specifico	Importo unitario (€)
comma 5	M20/322	Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	44,7901
comma 7	M05/315	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi	22,6118
comma 9	M19/316	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno dodici mesi	36,7361
comma 9	M19/317	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità	
comma 9	M19/318	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura	
comma 9	M19/319	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012	

Il pagamento viene eseguito automaticamente in favore dei beneficiari ammissibili al ristoro senza la necessità della raccolta delle domande di aiuto.

4 CONTROLLI E PAGAMENTO DEL RISTORO

Le domande pervenute nell'ambito della domanda unica 2021 all'Organismo Pagatore ARCEA 2021 che hanno beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente;
- ulteriori controlli istruttori.

Il pagamento del ristoro è eseguito dall'OP ARCEA entro il 30 settembre 2022, ai sensi dell'art. 4 del DM 8 luglio 2022 n. 305722, utilizzando due distinti capitoli di bilancio:

- quota del 33,3333% sul capitolo comunitario n. 080203110000001 - Aiuto eccezionale di adattamento - R.1308/2013, Art.219(1); R.2022/467;
- quota del 66,6667% su un capitolo nazionale.

I pagamenti previsti dal DM 8 luglio 2022 n. 305722 devono essere eseguiti tassativamente entro il 30 settembre 2022 e non sono ammessi pagamenti successivi a tale scadenza, pertanto potranno beneficiare dell'aiuto coloro che hanno superato i controlli di ammissibilità e che non presentano motivi ostativi al pagamento (a titolo esemplificativo non esaustivo: problemi di IBAN, antimafia, sospensioni).

4.1 Verifiche di ammissibilità

Il pagamento è subordinato all'esecuzione dei controlli volti ad accertare la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità indicate al precedente paragrafo 3.

L'aiuto non è concesso ai soggetti per i quali sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore.

4.2 Ulteriori controlli istruttori

4.2.1 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia e alla esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Le misure di sostegno previste dalle presenti Istruzioni operative non attengono alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non ineriscono né sono calcolate in base a terreni agricoli.

Come riportato nella Circolare AGEA n. 61895 del 19 agosto 2022, se l'importo del ristoro superi l'importo di 150.000,00 euro, è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia, peraltro già prevista per la domanda unica 2021.

Ai fini dell'individuazione del valore della domanda si considera esclusivamente il pagamento dell'aiuto eccezionale senza sommarlo a quello già eseguito per il sostegno accoppiato previsto nell'ambito della domanda unica.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.

Il Dirigente del Settore 2
"Autorizzazione Pagamenti, CAI"
Ing. Giuseppe Arcidiacono

